

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 agosto 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/924 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Allgäuer Sennalpkäse (DOP)] (16CE1538).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/925 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche (IGP)] (16CE1539).....</u>	Pag. 2
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/926 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pintade de l'Ardèche (IGP)] (16CE1540).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/927 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Soumaintrain (IGP)] (16CE1541).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/928 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Tetilla/Queixo Tetilla (DOP)] (16CE1542).....</u>	Pag. 5
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/929 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gall del Penedès (IGP)] (16CE1543).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/930 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fogaça da Feira (IGP)] (16CE1544).....</u>	Pag. 7
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/931 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sel de Salies-de-Béarn (IGP)] (16CE1545).....</u>	Pag. 8




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/932 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zagorski puran (IGP)] (16CE1546)</u>	Pag. 9
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/933 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1547)</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/934 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1548)</u>	Pag. 12
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/935 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1549)</u>	Pag. 15
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/936 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1550)</u>	Pag. 18
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/937 della Commissione, del 13 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1690)</u>	Pag. 20
<u>Decisione (PESC) 2016/938 del comitato politico e di sicurezza, del 31 maggio 2016, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2016) (16CE1551)</u>	Pag. 22
<u>Decisione (PESC) 2016/939 del comitato politico e di sicurezza, dell'8 giugno 2016, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2015/2298 (EUTM Mali/1/2016) (16CE1552)</u>	Pag. 24
<u>Decisione (PESC) 2016/940 del comitato politico e di sicurezza, del 9 giugno 2016, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/395 (ATALANTA/3/2016) (16CE1553)</u>	Pag. 26
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/941 della Commissione, del 30 maggio 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2015 [notificata con il numero C(2016) 3237] (16CE1554)</u>	Pag. 28
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/942 della Commissione, del 30 maggio 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2015 [notificata con il numero C(2016) 3238] (16CE1555)</u>	Pag. 36
<i>Pubblicati nel n. L 155 del 14 giugno 2016</i>	
<u>Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (16CE1556)</u>	Pag. 43
<u>Decisione (UE) 2016/944 del Consiglio, del 6 giugno 2016, concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (16CE1557)</u>	Pag. 61
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/945 della Commissione, del 14 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1558)</u>	Pag. 63



<u>Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (16CE1559).....</u>	<i>Pag.</i> 65
<u>Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).....</u>	<i>Pag.</i> 68
<u>Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2016, sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/6) (16CE1561).....</u>	<i>Pag.</i> 70
<i>Publicati nel n. L 157 del 15 giugno 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/949 del Consiglio, del 6 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (16CE1562).....</u>	<i>Pag.</i> 75
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazione etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (16CE1563).....</u>	<i>Pag.</i> 77
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE1564).....</u>	<i>Pag.</i> 80
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE1565).....</u>	<i>Pag.</i> 84
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/953 della Commissione, del 15 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (16CE1566).....</u>	<i>Pag.</i> 88
<u>Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (16CE1567).....</u>	<i>Pag.</i> 90
<u>Decisione (UE) 2016/955 della Banca centrale europea, del 6 maggio 2016, recante modifica alla decisione BCE/2013/54 sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (BCE/2016/12) (16CE1568).....</u>	<i>Pag.</i> 93
<u>Decisione (UE) 2016/956 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2016, che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17) (16CE1569).....</u>	<i>Pag.</i> 95

Publicati nel n. L 159 del 16 giugno 2016




RETTIFICHE

<u>Rettifica della decisione (UE) 2015/1156 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una II (Regolamentazioni modifica dell'allegato tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (pile e accumulatori) (GU L 187 del 15 luglio 2015) (16CE1570)</u>	Pag. 97
<i>Publicato nel n. L 157 del 15 giugno 2016</i>	
<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del 22 febbraio 2013) (16CE1571)</u>	Pag. 98
<u>Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22 dicembre 2009) (16CE1572)</u>	Pag. 100
<u>Rettifica della direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU L 258 del 4 ottobre 2007) (16CE1573)</u>	Pag. 101
<i>Publicati nel n. L 159 del 16 giugno 2016</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/924 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Allgäuer Sennalpkäse (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Allgäuer Sennalpkäse» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Allgäuer Sennalpkäse» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Allgäuer Sennalpkäse» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 20 del 21.1.2016, pag. 10.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/925 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Poulet de l'Ardèche»/«Chapon de l'Ardèche» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Poulet de l'Ardèche»/«Chapon de l'Ardèche» deve essere registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Poulet de l'Ardèche»/«Chapon de l'Ardèche» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 23.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/926 DELLA COMMISSIONE**del 1º giugno 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pintade de l'Ardèche (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pintade de l'Ardèche» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pintade de l'Ardèche» deve essere registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Pintade de l'Ardèche» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 53 del 12.2.2016, pag. 10.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/927 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Soumaintrain (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Soumaintrain» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Soumaintrain» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Soumaintrain» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 47 del 6.2.2016, pag. 11.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/928 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Tetilla/Queixo Tetilla (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queso Tetilla»/«Queixo Tetilla», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Queso Tetilla»/«Queixo Tetilla» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GUC 20 del 21.1.2016, pag. 3.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/929 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gall del Penedès (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Gall del Penedès» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Gall del Penedès» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Gall del Penedès» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 58 del 13.2.2016, pag. 42.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/930 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fogaça da Feira (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Fogaça da Feira» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Fogaça da Feira» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Fogaça da Feira» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 58 del 13.2.2016, pag. 45.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/931 DELLA COMMISSIONE**del 1º giugno 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sel de Salies-de-Béarn (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Sel de Salies-de-Béarn» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Sel de Salies-de-Béarn» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Sel de Salies-de-Béarn» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. Sale dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 53 del 12.2.2016, pag. 14.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/932 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zagorski puran (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Zagorski puran» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Zagorski puran» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Zagorski puran» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 60 del 16.2.2016, pag. 13.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/933 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST*

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto sotto forma di polvere gialla con aroma di banana, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — isolato di proteine di siero di latte idrolizzato enzimaticamente (90 % in peso espresso in proteine), — lecitina di soia (emulsionante), — aroma naturale di banana, — E 104 (colorante) e — sucralosio (dolcificante). <p>Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in un recipiente di plastica avente un contenuto netto di 1,8 kg.</p> <p>Il prodotto è destinato a essere mescolato con bevande. Secondo le indicazioni riportate sull'etichetta, si mescola un misurino (30 g) con circa 3 dl di acqua o latte.</p>	2106 90 92	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.</p> <p>Il prodotto contiene proteine idrolizzate e pertanto non può essere classificato nella voce 3502.</p> <p>È esclusa la classificazione nella voce 3504 a causa della presenza di alcuni ingredienti (fra gli altri, dolcificanti, coloranti ed emulsionanti) che conferiscono al prodotto il carattere di preparazione alimentare rientrante nella voce 2106.</p> <p>Il prodotto è una preparazione alimentare, condizionata per la vendita al minuto, e deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92.</p>

16CE1547



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/934 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*




ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un prodotto composto dalle seguenti componenti, confezionate in un assortimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Una sagoma fustellata rettangolare (circa 14 × 21 cm), costituita da due strati di pellicola plastica, sul cui lato frontale sono stampate decorazioni in bianco e nero. La sagoma è munita di una striscia adesiva sul retro. Da tale sagoma è possibile distaccare sei autoadesivi fustellati (il primo strato di pellicola plastica è in rilievo). — Tre pennarelli con punte porose, di colore diverso. I pennarelli sono impacchettati insieme in un astuccio in plastica di piccole dimensioni. <p>Gli autoadesivi vanno colorati coi pennarelli e quindi utilizzati a fini decorativi. Cfr. illustrazione (*)</p>	4911 91 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 della sezione VII della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4911 e 4911 91 00.</p> <p>Il prodotto è presentato come un assortimento per la vendita al minuto. Il suo carattere essenziale è conferito dagli autoadesivi.</p> <p>La classificazione nella voce 3919 è esclusa in quanto la forma degli autoadesivi fustellati e in rilievo non è piatta.</p> <p>La classificazione nella voce 3926 è esclusa in quanto le illustrazioni stampate non hanno carattere accessorio riguardo all'utilizzazione iniziale delle merci (cfr. nota 2 della sezione VII).</p> <p>Il capitolo 49 contempla, con poche eccezioni, tutto il materiale stampato il cui carattere essenziale ed uso è determinato dal fatto di essere rivestito di impressioni od illustrazioni [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 49, considerazioni generali, primo paragrafo].</p> <p>Gli autoadesivi stampati destinati a fini di decorazione sono contemplati dalla voce 4911 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4911, punto 10)].</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 4911 91 00.</p>

(*) L'illustrazione ha carattere esclusivamente informativo.



16CE1548



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/935 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Il prodotto è costituito da un foglio di polietilene tereftalato («PET») metallizzato utilizzato come fonte di materie prime per la fabbricazione di un pigmento di alluminio, avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — almeno otto strati di alluminio di purezza uguale o superiore a 99,8 %; — la densità ottica massima per strato di alluminio non è superiore a 3,0 D; — ciascuno strato di alluminio è separato da uno strato di polimero di acrilato; — lo spessore massimo degli strati di alluminio è pari a 30 nanometri (0,03 µm); — gli strati di alluminio e di polimero di acrilato si trovano su un foglio di supporto di PET (polietilene tereftalato) avente uno spessore di 12 µm. <p>Il prodotto è commercializzato in rotoli di lunghezza massima pari a 50 000 metri.</p>	7616 99 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 (b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7616, 7616 99 e 7616 99 90.</p> <p>La classificazione nella voce 3212 come lamina per impressione a caldo è esclusa, in quanto il prodotto non è costituito da polveri di metalli agglomerate tramite un agente legante, né da metalli oppure pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto, e non è del tipo utilizzato per la stampa. Di conseguenza, conformemente alla nota 6 del capitolo 32, il prodotto non è una lamina per impressione a caldo.</p> <p>Giacché il foglio di supporto di PET funge da strato di supporto strutturale per gli strati di alluminio e di polimeri di acrilato, collocati su uno dei lati del foglio di supporto di PET, esso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale. Il suo carattere essenziale è conferito dall'alluminio. La classificazione come foglio di poliesteri o di materia plastica ai sensi della voce 3920 o 3921 è pertanto esclusa.</p> <p>Conformemente alla nota 1, lettera d), del capitolo 76, i fogli ai sensi della voce 7607 sono costituiti da un unico strato di alluminio che può essere ad esempio fissato su materie plastiche. Il prodotto in questione ha invece una struttura più complessa, essendo composto da diversi strati di alluminio separati da strati di polimeri di acrilato, sostenuti da un foglio di supporto di PET collocato al centro di tale struttura. Di conseguenza è esclusa anche la classificazione nella voce 7607 come foglio di alluminio fissato su materie plastiche.</p> <p>Il prodotto va perciò classificato nel codice NC 7616 99 90 fra gli altri lavori di alluminio.</p>

16CE1549



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/936 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto condizionato per la vendita al minuto sotto forma di capsule di gelatina, ciascuna delle quali costituita da (mg):</p> <ul style="list-style-type: none"> — simeticone: 257,5 — gelatina, glicerolo, dimeticone, biossido di titanio (E 171), sorbato di potassio, coloranti alimentari: E 110 e E 122: circa 196 <p>Il prodotto allevia i dolori di stomaco e previene meteorismo e flatulenza. Il prodotto viene commercializzato per il consumo umano indicando sull'etichetta una dose giornaliera raccomandata da una a due capsule, da assumere dopo ciascun pasto principale della giornata.</p>	3004 90 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 f) del capitolo 21 e del testo dei codici NC 3004 e 3004 90 00.</p> <p>Il prodotto, in virtù della presenza di simeticone, possiede proprietà terapeutiche. La sua classificazione nella voce 2106, come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove, è pertanto esclusa [cfr. nota 1 f) del capitolo 21].</p> <p>Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in dosi prestabilite e presenta in modo chiaramente definito le sue proprietà profilattiche e terapeutiche, ad esempio nel contrasto della dispesia funzionale.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato come farmaco condizionato in dosi prestabilite per la vendita al minuto alla voce NC 3004 90 00.</p>

16CE1550



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/937 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	136,3
	TR	69,0
	ZZ	102,7
0709 93 10	TR	147,0
	ZZ	147,0
0805 50 10	AR	149,4
	IL	134,0
	MA	178,9
	TR	157,0
	ZA	173,5
	ZZ	158,6
	0808 10 80	AR
	BR	108,1
	CL	132,8
	CN	102,3
	NZ	148,6
	US	185,9
	ZA	122,8
	ZZ	132,3
0809 10 00	TR	262,3
	ZZ	262,3
0809 29 00	TR	516,2
	US	888,6
	ZZ	702,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1690



DECISIONE (PESC) 2016/938 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 31 maggio 2016****che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2016)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,vista la decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 26 maggio 2014, il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 ⁽³⁾, con cui ha nominato il sig. Albrecht CONZE capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 26 maggio 2014 al 14 gennaio 2015.
- (3) Il 14 gennaio 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/67 ⁽⁴⁾, con cui ha prorogato il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali fino al 14 giugno 2015.
- (4) Il 15 aprile 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/610 ⁽⁵⁾, con cui ha prorogato il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali fino al 14 giugno 2016.
- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali, dal 15 giugno 2016 al 14 gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è prorogato fino al 14 gennaio 2017.

⁽¹⁾ GUL 113 del 16.4.2014, pag. 21.⁽²⁾ GUL 13 del 20.1.2015, pag. 5.⁽³⁾ Decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 26 maggio 2014, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 43).⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2015/67 del comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015) (GUL 11 del 17.1.2015, pag. 72).⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2015/610 del comitato politico e di sicurezza, del 15 aprile 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2015) (GUL 101 del 18.4.2015, pag. 60).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

16CE1551



DECISIONE (PESC) 2016/939 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**dell'8 giugno 2016****relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2015/2298 (EUTM Mali/1/2016)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della missione dell'UE.
- (2) Il 26 novembre 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/2298 ⁽²⁾, relativa alla nomina del generale di brigata Werner ALBL quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (3) Il Belgio ha raccomandato la nomina del generale di brigata Eric HARVENT quale nuovo comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali in sostituzione del generale di brigata Werner ALBL con effetto a decorrere dal 3 luglio 2016.
- (4) Il 7 aprile 2016 il comitato militare dell'Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2015/2298.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Eric HARVENT è nominato comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 3 luglio 2016.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2015/2298 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 14 del 18.1.2013, pag. 19.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/2298 del comitato politico e di sicurezza, del 26 novembre 2015, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2015/955 (EUTM Mali/3/2015) (GUL 324 del 10.12.2015, pag. 13).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2016.


Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

16CE1552



DECISIONE (PESC) 2016/940 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 9 giugno 2016****relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/395 (ATALANTA/3/2016)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 15 marzo 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/395 ⁽²⁾, con la quale il contrammiraglio (LH) Jan C. KAACK è stato nominato comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio René LUYCKX nuovo comandante della forza dell'UE in sostituzione del contrammiraglio (LH) Jan C. KAACK a decorrere dal 6 agosto 2016.
- (4) Il 18 maggio 2016 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2016/395.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio René LUYCKX è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 6 agosto 2016.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2016/395 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 301 del 12.11.2008, pag. 33.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/395 del comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/1823 (ATALANTA/1/2016) (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 97).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2016.


Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

16CE1553



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/941 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2016

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2015

[notificata con il numero C(2016) 3237]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2015 occorre tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2014 e il 15 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento, devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2015, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2016, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.
- (5) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
- (6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non consentono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).



- (7) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2015 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.
- (8) La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l'esercizio finanziario 2015 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento o a causa di carenze nei controlli. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere ulteriormente esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (9) L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2016. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (10) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (11) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2015.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2015 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (G.U.L. 255 del 28.8.2014, pag. 18).



Articolo 3


La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione




ALLEGATO I


LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

SM	2015 — Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (*)	Riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro (*)
	liquidati	stralciati						
	a = A (col. i)	b = A (col. h)	c = a + b	d = - C1 (col. e)	e = - 50 - 50	f = c + d + e	g	h = f - g
BE	EUR 620 028 329,03	0,00	620 028 329,03	- 525 730,33	- 381 681,06	619 120 917,64	619 356 710,51	- 235 792,87
BG	EUR 0,00	659 685 389,24	659 685 389,24	0,00	0,00	659 685 389,24	659 685 389,24	0,00
CZ	EUR 895 742 857,33	0,00	895 742 857,33	0,00	0,00	895 742 857,33	895 727 329,81	15 527,52
DK	DKK 0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 041 831,34	- 2 041 831,34	0,00	- 2 041 831,34
DK	EUR 907 649 247,35	0,00	907 649 247,35	- 172 161,96	0,00	907 477 085,39	906 244 097,31	1 232 988,08
DE	EUR 5 065 304 844,22	0,00	5 065 304 844,22	- 279 044,04	- 78 000,00	5 064 947 800,18	5 064 549 030,37	398 769,81
EE	EUR 118 570 682,91	0,00	118 570 682,91	0,00	- 24 285,16	118 546 397,75	118 540 290,36	6 107,39
IE	EUR 1 215 973 716,18	0,00	1 215 973 716,18	- 153 843,27	- 106 218,99	1 215 713 653,92	1 215 095 188,94	618 464,98
EL	EUR 2 026 923 435,50	0,00	2 026 923 435,50	- 16 410 802,55	- 1 109 364,29	2 009 403 268,66	2 010 745 895,07	- 1 342 626,41
ES	EUR 5 584 801 342,03	0,00	5 584 801 342,03	- 2 499 098,54	- 923 986,74	5 581 378 256,75	5 581 960 961,83	- 582 705,09
FR	EUR 7 364 148 851,70	389 707 430,67	7 753 856 282,37	9 593 200,48	- 164 665,16	7 763 284 817,69	7 763 809 500,56	- 524 682,87
HR	EUR 165 210 965,71	0,00	165 210 965,71	0,00	0,00	165 210 965,71	165 212 373,47	- 1 407,76
IT	EUR 2 171 691 846,44	2 255 827 174,77	4 427 519 021,21	- 4 240 845,62	- 740 672,62	4 422 537 502,97	4 423 790 286,76	- 1 252 783,79
CY	EUR 57 276 537,11	0,00	57 276 537,11	0,00	0,00	57 276 537,11	57 275 647,93	889,18



SM	2015 — Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)	Riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro (2)
	liquidati	stralciati						
	a = A (col. i)	b = A (col. h)	c = a + b	d = - C1 (col. e)	e = - 50 - 50	f = c + d + e	g	h = f - g
LV	EUR	166 200 825,05	0,00	0,00	- 2 064,08	166 198 760,97	166 200 825,05	- 2 064,08
LT	LTL	0,00	0,00	0,00	- 317,24	- 317,24	0,00	- 317,24
IT	EUR	395 421 448,46	0,00	0,00	0,00	395 421 448,46	395 379 479,53	41 968,93
LU	EUR	32 275 082,07	0,00	0,00	0,00	32 275 082,07	32 138 642,90	136 439,17
HU	HUF	0,00	0,00	0,00	- 60 650 346,00	- 60 650 346,00	0,00	- 60 650 346,00
HU	EUR	1 311 850 189,94	0,00	- 655 597,29	0,00	1 311 194 592,65	1 311 621 663,79	- 427 071,14
MT	EUR	5 615 099,49	0,00	0,00	- 201 499,67	5 413 599,82	5 615 099,49	- 201 499,67
NL	EUR	741 369 266,22	0,00	- 82 869,92	0,00	741 286 396,30	742 413 245,16	- 1 126 848,86
AT	EUR	696 110 648,47	0,00	0,00	- 272,15	696 110 376,32	695 219 296,33	891 079,99
PL	PLN	0,00	0,00	0,00	- 1 257 688,33	- 1 257 688,33	0,00	- 1 257 688,33
PL	EUR	3 456 279 694,23	0,00	- 74 784,66	0,00	3 456 204 909,57	3 456 190 528,81	14 380,76
PT	EUR	676 657 210,74	0,00	- 42 322,62	- 1 247 702,15	675 367 185,97	675 203 428,36	163 757,61
RO	RON	0,00	0,00	0,00	- 6 314,87	- 6 314,87	0,00	- 6 314,87
RO	EUR	1 420 132 557,71	0,00	0,00	0,00	1 420 132 557,71	1 420 242 043,49	- 109 485,78
SI	EUR	139 556 508,94	0,00	0,00	- 35,99	139 556 472,95	139 556 252,20	220,75
SK	EUR	436 709 901,57	0,00	0,00	- 94 305,14	436 615 596,43	436 709 901,57	- 94 305,14
FI	EUR	538 369 644,43	0,00	- 36,11	- 447,48	538 369 160,84	538 378 089,60	- 8 928,76
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	- 346 528,73	- 346 528,73	0,00	- 346 528,73
SE	EUR	696 399 384,16	0,00	- 130 079,25	0,00	696 269 304,91	696 269 385,26	- 80,35
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	- 16 942,82	- 16 942,82	0,00	- 16 942,82
UK	EUR	3 057 991 785,02	0,00	- 11 464,00	0,00	3 057 980 321,02	3 058 694 235,89	- 713 914,87



SM		Spese (°)	Entrate con destinazione specifica (°)	Articolo 54, paragrafo 2, (= e)	Totale (= h)
		05 07 01 06	6701	6702	
		i	j	k	
BE	EUR	147 672,56	- 1 784,37	- 381 681,06	- 235 792,87
BG	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ	EUR	15 527,52	0,00	0,00	15 527,52
DK	DKK	0,00	0,00	- 2 041 831,34	- 2 041 831,34
DK	EUR	1 232 988,08	0,00	0,00	1 232 988,08
DE	EUR	476 769,81	0,00	- 78 000,00	398 769,81
EE	EUR	30 392,55	0,00	- 24 285,16	6 107,39
IE	EUR	724 683,97	0,00	- 106 218,99	618 464,98
EL	EUR	0,00	- 233 262,12	- 1 109 364,29	- 1 342 626,41
ES	EUR	341 281,65	0,00	- 923 986,74	- 582 705,09
FR	EUR	0,00	- 360 017,71	- 164 665,16	- 524 682,87
HR	EUR	253,93	- 1 661,69	0,00	- 1 407,76
IT	EUR	0,00	- 512 111,17	- 740 672,62	- 1 252 783,79
CY	EUR	889,18	0,00	0,00	889,18
LV	EUR	0,00	0,00	- 2 064,08	- 2 064,08
LT	LTL	0,00	0,00	- 317,24	- 317,24
LT	EUR	41 968,93	0,00	0,00	41 968,93
LU	EUR	136 439,17	0,00	0,00	136 439,17
HU	HUF	0,00	0,00	- 60 650 346,00	- 60 650 346,00
HU	EUR	0,00	- 427 071,14	0,00	- 427 071,14
MT	EUR	0,00	0,00	- 201 499,67	- 201 499,67
NL	EUR	1 300 135,07	- 2 426 983,93	0,00	- 1 126 848,86
AT	EUR	891 352,14	0,00	- 272,15	891 079,99
PL	PLN	0,00	0,00	- 1 257 688,33	- 1 257 688,33
PL	EUR	14 380,76	0,00	0,00	14 380,76
PT	EUR	1 411 459,76	0,00	- 1 247 702,15	163 757,61




SM		Spese ⁽¹⁾	Entrate con destinazione specifica ⁽²⁾	Articolo 54, paragrafo 2, (= e)	Totale (= h)
		05 07 01 06	6701	6702	
		i	j	k	
RO	RON	0,00	0,00	- 6 314,87	- 6 314,87
RO	EUR	0,00	- 109 485,78	0,00	- 109 485,78
SI	EUR	256,74	0,00	- 35,99	220,75
SK	EUR	0,00	0,00	- 94 305,14	- 94 305,14
FI	EUR	0,00	- 8 481,28	- 447,48	- 8 928,76
SE	SEK	0,00	0,00	- 346 528,73	- 346 528,73
SE	EUR	0,00	- 80,35	0,00	- 80,35
UK	GBP	0,00	0,00	- 16 942,82	- 16 942,82
UK	EUR	0,00	- 713 914,87	0,00	- 713 914,87

(¹) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(²) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili delle spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

(³) LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

NB: Nomenclatura 2016: 05 07 01 06, 6701, 6702



ALLEGATO II

**LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (FEAGA)****Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stralciati e soggetti a una decisione di liquidazione
dei conti successiva**

Stato membro	Organismo pagatore
Bulgaria	Fondo statale per l'Agricoltura
Francia	FranceAgriMer
Italia	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

16CE1554



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/942 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2016

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2015

[notificata con il numero C(2016) 3238]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51,


previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2015, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) occorre prendere in considerazione le spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2014 e il 15 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la liquidazione dei conti del periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. Le spese sostenute nel periodo dal 16 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015 e relative al periodo di programmazione 2007-2013 saranno oggetto di una decisione di liquidazione dopo il 30 giugno 2016, come previsto all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (4) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
- (5) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2016, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).



- (6) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
- (7) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non consentono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.
- (8) A norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro interessato/gli Stati membri interessati. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria.
- (9) L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2016. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (10) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza devono essere a carico del bilancio dell'Unione.
- (11) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relative al periodo di programmazione 2014-2020 per l'esercizio finanziario 2015.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2015, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.



Articolo 3

Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono indicati nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione




ALLEGATO I

SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

**Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo stato membro, per programma
Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020**


<i>In euro</i>									
SM	CCI	Spese 2015	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2015	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro	
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi	
AT	2014AT06RDNP001	381 310 898,63	0,00	381 310 898,63	0,00	381 310 898,63	381 361 903,88	- 51 005,25 (*)	
BE	2014BE06RDRP001	25 824 568,05	0,00	25 824 568,05	0,00	25 824 568,05	25 824 519,99	48,06	
CZ	2014CZ06RDNP001	165 754 969,31	0,00	165 754 969,31	0,00	165 754 969,31	192 471 958,06	- 26 716 988,75	
DE	2014DE06RDRP003	69 343 628,07	0,00	69 343 628,07	0,00	69 343 628,07	69 344 016,91	- 388,84	
DE	2014DE06RDRP004	145 877 031,79	0,00	145 877 031,79	0,00	145 877 031,79	145 877 031,80	- 0,01	
DE	2014DE06RDRP010	16 005 787,32	0,00	16 005 787,32	0,00	16 005 787,32	16 005 787,32	0,00	
DE	2014DE06RDRP015	12 294 259,14	0,00	12 294 259,14	0,00	12 294 259,14	12 294 259,14	0,00	
DE	2014DE06RDRP019	22 260 981,16	0,00	22 260 981,16	0,00	22 260 981,16	22 260 981,16	0,00	
DE	2014DE06RDRP020	690 939,74	0,00	690 939,74	0,00	690 939,74	690 939,74	0,00	
DE	2014DE06RDRP021	21 179 649,99	0,00	21 179 649,99	0,00	21 179 649,99	21 179 657,44	- 7,45	
DE	2014DE06RDRP023	531 180,02	0,00	531 180,02	0,00	531 180,02	531 180,01	0,01	
DK	2014DK06RDNP001	2 689 075,24	0,00	2 689 075,24	0,00	2 689 075,24	2 696 105,67	- 7 030,43	
EE	2014EE06RDNP001	35 181 403,94	0,00	35 181 403,94	0,00	35 181 403,94	35 181 411,29	- 7,35	
ES	2014ES06RDRP002	6 519 362,16	0,00	6 519 362,16	0,00	6 519 362,16	6 519 364,35	- 2,19	
ES	2014ES06RDRP006	6 691 192,15	0,00	6 691 192,15	0,00	6 691 192,15	6 691 190,86	1,29	
ES	2014ES06RDRP008	6 878 585,48	0,00	6 878 585,48	0,00	6 878 585,48	6 878 585,02	0,46	
ES	2014ES06RDRP009	190 411,31	0,00	190 411,31	0,00	190 411,31	190 411,31	0,00	



In euro

SM	CCI	Spese 2015	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2015	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
FI	2014FI06RDRP001	428 149 136,49	0,00	428 149 136,49	0,00	428 149 136,49	428 151 198,81	- 2 062,32
FI	2014FI06RDRP002	2 399 619,93	0,00	2 399 619,93	0,00	2 399 619,93	2 399 488,31	131,62
HR	2014HR06RDNP001	54 740 205,68	0,00	54 740 205,68	0,00	54 740 205,68	54 723 353,56	16 852,12
IE	2014IE06RDNP001	377 083 584,62	0,00	377 083 584,62	0,00	377 083 584,62	377 083 558,84	25,78
IT	2014IT06RDRP007	8 784 801,71	0,00	8 784 801,71	0,00	8 784 801,71	8 784 801,71	0,00
IT	2014IT06RDRP011	4 562 792,61	0,00	4 562 792,61	0,00	4 562 792,61	4 562 792,73	- 0,12
IT	2014IT06RDRP014	5 306 212,36	0,00	5 306 212,36	0,00	5 306 212,36	5 306 212,34	0,02
LT	2014LT06RDNP001	39 557 009,30	0,00	39 557 009,30	0,00	39 557 009,30	39 561 467,01	- 4 457,71
LU	2014LU06RDNP001	11 671 087,56	0,00	11 671 087,56	0,00	11 671 087,56	12 223 285,00	- 552 197,44
LV	2014LV06RDNP001	55 866 391,67	0,00	55 866 391,67	0,00	55 866 391,67	55 866 391,67	0,00
NL	2014NL06RDNP001	28 548 767,47	0,00	28 548 767,47	0,00	28 548 767,47	28 565 642,25	- 16 874,78
PL	2014PL06RDNP001	82 487 087,18	0,00	82 487 087,18	0,00	82 487 087,18	174 360 864,74	- 91 873 777,56 (*)
PT	2014PT06RDRP001	19 570 366,84	0,00	19 570 366,84	0,00	19 570 366,84	19 570 366,80	0,04
PT	2014PT06RDRP002	242 730 181,50	0,00	242 730 181,50	0,00	242 730 181,50	242 730 181,50	0,00
SI	2014SI06RDNP001	31 096 838,46	0,00	31 096 838,46	0,00	31 096 838,46	31 096 834,45	4,01
SK	2014SK06RDNP001	62 340 494,57	0,00	62 340 494,57	0,00	62 340 494,57	62 340 529,87	- 35,30
UK	2014UK06RDRP001	331 363 762,48	0,00	331 363 762,48	0,00	331 363 762,48	331 377 679,49	- 13 917,01
UK	2014UK06RDRP002	36 460 281,62	0,00	36 460 281,62	0,00	36 460 281,62	36 444 974,33	15 307,29
UK	2014UK06RDRP003	150 987 082,94	- 40 670,17	150 946 412,77	0,00	150 946 412,77	151 215 460,52	- 269 047,75

(*) L'attuazione della decisione di liquidazione dei conti deve tener conto di eventuali operazioni finanziarie già eseguite dalla Commissione a titolo di questo saldo.




ALLEGATO II

**LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (FEASR)**

**Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno
oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione**

Stato membro	Organismo pagatore	Programma
Belgio	Région Wallonne	2014BE06RDRP002
Germania	Mecklenburg-Vorpommern	2014DE06RDRP011
	Organismo pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias	2014ES06RDRP003
Spagna	Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja	2014ES06RDRP016
	Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC)	2014FR06RDRP094
		2014FR06RDRP006
		2014FR06RDRP011
		2014FR06RDRP021
		2014FR06RDRP024
		2014FR06RDRP025
		2014FR06RDRP026
		2014FR06RDRP031
		2014FR06RDRP042
Francia	Agence de Services et de Paiement (ASP)	2014FR06RDRP043
		2014FR06RDRP052
		2014FR06RDRP053
		2014FR06RDRP054
		2014FR06RDRP072
		2014FR06RDRP073
		2014FR06RDRP082
		2014FR06RDRP083
		2014FR06RDRP091
		2014FR06RDRP093
Svezia	Statens Jorbruksverk (SJV)	2014SE06RDNP001




ALLEGATO III

**LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (FEASR)**

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Stato membro	Valuta	In valuta nazionale	In euro
AT	EUR	—	—
BE (*)	EUR	182,53	182,53
BG	BGN	—	—
CY	EUR	—	—
CZ	CZK	11 608,23	429,50
DE (*)	EUR	15 423,04	15 423,04
DK	DKK	508 055,31	68 079,41
EE	EUR	25 072,89	25 072,89
ES (*)	EUR	129 359,14	129 359,14
FI	EUR	12 095,83	12 095,83
FR (*)	EUR	—	—
GB	GBP	27 682,77	37 703,93
GR	EUR	34 527,08	34 527,08
HU	HUF	38 935 496,00	116 806,49
IE	EUR	68 731,48	68 731,48
IT	EUR	124 824,58	124 824,58
LT	LTL	—	—
LU	EUR	—	—
LV	EUR	8 157,44	8 157,44
MT	EUR	861,21	861,21
NL	EUR	—	—
PL	PLN	1 302 207,30	306 018,72
PT	EUR	65 597,17	65 597,17
RO	RON	4 631,80	1 023,63
SE (*)	SEK	—	—
SI	EUR	16 900,12	16 900,12
SK	EUR	24,88	24,88

(*) Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una volta che i conti sono proposti per la liquidazione.



DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2016
sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell'economia della conoscenza e forniscono un vantaggio competitivo. L'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese. Queste ultime ricorrono a vari mezzi per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel settore della ricerca e dell'innovazione. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro mezzo per appropriarsi dei risultati delle attività innovative consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'ente che le detiene e non sono diffuse. Questo prezioso patrimonio di know-how e di informazioni commerciali, che non è divulgato ed è destinato a rimanere riservato, si definisce segreto commerciale.
- (2) Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento di competitività commerciale e di gestione dell'innovazione nel settore della ricerca, e in relazione ad un'ampia gamma di informazioni, che si estendono dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali e le ricerche e le strategie di mercato. Le piccole e medie

¹⁾ GU C 226 del 16.7.2014, pag. 48.


²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 maggio 2016.



imprese (PMI) attribuiscono un valore anche maggiore ai segreti commerciali e vi fanno un più grande affidamento. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore e all'innovatore di trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese nonché per la ricerca, lo sviluppo e la capacità innovativa.

- (3) L'innovazione aperta funge da catalizzatore per nuove idee che rispondano alle esigenze dei consumatori e affrontino le sfide della società, consentendo a tali idee di arrivare sul mercato. Tale innovazione costituisce uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze e rafforza l'emergere di modelli commerciali nuovi e innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. La diffusione delle conoscenze e delle informazioni dovrebbe essere considerata un elemento essenziale al fine di assicurare opportunità di sviluppo dinamiche, virtuose ed eque per le imprese, in particolare per le PMI. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione, e in cui la mobilità occupazionale non sia ostacolata, è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali svolgono un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese, incluse in particolare le PMI, e gli istituti di ricerca all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione. I segreti commerciali sono una delle forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più comunemente usate dalle imprese, anche se nel contempo sono la forma di protezione meno tutelata dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di altri soggetti.
- (4) Le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche fraudolente intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali, quali furto, copia non autorizzata, spionaggio economico o violazione degli obblighi di riservatezza, aventi origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la capacità dei legittimi detentori del segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal loro ruolo di precursori grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Senza strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi a intraprendere attività transfrontaliere innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti commerciali non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione. Pertanto, l'innovazione e la creatività sono scoraggiate e gli investimenti diminuiscono, incidendo in tal modo sul corretto funzionamento del mercato interno e mettendone a repentaglio le potenzialità di sostegno alla crescita.
- (5) Gli sforzi intrapresi a livello internazionale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per porre rimedio a questo problema hanno portato alla conclusione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS). L'accordo TRIPS contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi, che costituiscono norme internazionali comuni. Tutti gli Stati membri, ma anche l'Unione stessa, sono vincolati da tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (6) Nonostante l'accordo TRIPS, tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi. Ad esempio, non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, pertanto la conoscenza dell'ambito di applicazione della protezione non è di facile determinazione e tale ambito differisce tra gli Stati membri. Inoltre, non vi è nessuna coerenza per quanto riguarda gli strumenti di tutela civili disponibili in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali, in quanto non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri ordini di cessazione e astensione contro terzi che non siano concorrenti del legittimo detentore del segreto commerciale. Esistono differenze tra gli Stati membri anche per quanto riguarda il trattamento di un terzo che ha acquisito il segreto commerciale in buona fede ma viene successivamente a conoscenza, al momento dell'utilizzo, che l'acquisizione faceva seguito ad una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto.
- (7) Le norme nazionali differiscono anche quanto alla facoltà, per i legittimi detentori dei segreti commerciali, di chiedere la distruzione delle merci prodotte da terzi che utilizzano illecitamente segreti commerciali oppure la

⁽¹⁾ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).




restituzione o la distruzione dei documenti, file o materiali che contengono o incorporano il segreto commerciale acquisito o utilizzato illecitamente. Inoltre, le norme nazionali applicabili al calcolo dei danni non tengono sempre conto della natura immateriale dei segreti commerciali: ciò rende difficile dimostrare l'effettivo lucro cessante o l'ingiustificato arricchimento dell'autore della violazione, laddove non può essere determinato alcun valore di mercato per le informazioni in questione. Solo pochi Stati membri applicano regole astratte per il calcolo dei danni sulla base dei diritti che avrebbero potuto ragionevolmente essere dovuti se fosse esistita un'autorizzazione all'utilizzo del segreto commerciale. Inoltre, le regole nazionali non forniscono un'adeguata protezione della riservatezza di un segreto commerciale se il detentore di quest'ultimo presenta una denuncia per presunti acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte di terzi, riducendo in tal modo l'attrattività delle misure e degli strumenti di tutela esistenti e indebolendo la protezione offerta.

- (8) Le differenze esistenti nella protezione giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di protezione omogeneo in tutta l'Unione, provocando in tal modo una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolendo l'effetto deterrente complessivo delle norme pertinenti. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione con i partner in materia di ricerca o di produzione, l'esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. Le attività transfrontaliere di ricerca e sviluppo in rete e quelle connesse all'innovazione, comprese le attività di produzione e i successivi scambi transfrontalieri, sono rese meno attraenti e più difficili all'interno dell'Unione, cosa che comporta anche inefficienze a livello di Unione sul piano dell'innovazione.
- (9) Inoltre, c'è un rischio più elevato per le imprese negli Stati membri dotati di livelli di protezione relativamente più bassi, dovuto al fatto che i segreti commerciali possono più facilmente essere sottratti o acquisiti in altri modi illeciti. Ciò comporta un'allocazione inefficiente dei capitali da destinare alle attività innovative favorevoli alla crescita nel mercato interno, a causa della spesa più elevata che si rende necessaria per adottare misure di protezione tali da compensare la protezione giuridica insufficiente in alcuni Stati membri. Tale situazione, inoltre, favorisce l'attività dei concorrenti sleali che, dopo aver illecitamente acquisito i segreti commerciali, potrebbero diffondere in tutto il mercato interno merci derivanti da tale acquisizione. Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'Unione, attraverso punti di entrata, di merci provenienti da paesi terzi con un livello di protezione inferiore che sono state progettate, prodotte e commercializzate grazie a segreti commerciali sottratti o acquisiti in altri modi illeciti. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.
- (10) È opportuno definire a livello di Unione norme intese a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in modo da garantire azioni civili riparatorie sufficienti e coerenti nel mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali norme dovrebbero far salva la facoltà degli Stati membri di fornire un livello di protezione più ampio contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali nella misura in cui sono rispettate le garanzie esplicitamente previste dalla presente direttiva per la protezione degli interessi di altre parti.
- (11) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che prevedono la divulgazione di informazioni, inclusi i segreti commerciali, al pubblico o alle autorità pubbliche, né essa dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme che consentono alle autorità pubbliche di raccogliere informazioni per lo svolgimento dei loro compiti o delle norme che consentono o prevedono qualsiasi successiva divulgazione, da parte di tali autorità pubbliche, di informazioni rilevanti al pubblico. Tali norme comprendono in particolare le norme sulla divulgazione, da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ oppure ai sensi di altre norme relative all'accesso del pubblico ai documenti o agli obblighi di trasparenza da parte delle autorità pubbliche nazionali.
- (12) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti sociali di stipulare accordi collettivi, laddove previsto dal diritto del lavoro, per quanto riguarda ogni obbligo di non divulgare un segreto commerciale o

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

⁽³⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).



limitarne l'utilizzo come pure le conseguenze della violazione di tale obbligo commessa dalla parte assoggettata allo stesso. Ciò dovrebbe valere a condizione che tali accordi collettivi non limitino le eccezioni contemplate nella presente direttiva qualora sia respinta una domanda di misure, procedure o strumenti di tutela di cui alla presente direttiva per presunti acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto commerciale.

- (13) La presente direttiva non dovrebbe essere intesa come una limitazione alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione o alla mobilità dei lavoratori prevista dal diritto dell'Unione, né tantomeno intende pregiudicare la possibilità di concludere accordi di non concorrenza tra datori di lavoro e dipendenti in conformità del diritto applicabile.
- (14) È importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Inoltre, tali know-how o informazioni dovrebbero avere un valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale. Tali know-how o informazioni dovrebbero considerarsi come aventi un valore commerciale, ad esempio, laddove l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione non autorizzati degli stessi rischiano di recare danno agli interessi della persona che li controlla lecitamente, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere di detta persona. La definizione di segreto commerciale esclude le informazioni trascurabili, l'esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro, ed esclude altresì le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.
- (15) È altresì importante individuare le circostanze nelle quali la protezione giuridica del segreto commerciale è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale.
- (16) Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente dello stesso know-how o delle stesse informazioni dovrebbe rimanere possibile. L'ingegneria inversa (reverse engineering) di un prodotto acquisito lecitamente dovrebbe essere considerata un metodo lecito per acquisire informazioni, salvo ove diversamente convenuto mediante contratto. La libertà di stipulare tali pattuizioni contrattuali può tuttavia essere limitata per legge.
- (17) In alcuni settori industriali, in cui i creatori e gli innovatori non possono beneficiare di diritti esclusivi e l'innovazione si è tradizionalmente affidata ai segreti commerciali, al giorno d'oggi i prodotti possono essere facilmente oggetto di ingegneria inversa una volta che sono sul mercato. In tali casi, i creatori e gli innovatori possono essere vittime di pratiche come le copie pirata o le imitazioni servili che ne sfruttano la reputazione e gli sforzi di innovazione. Alcuni diritti nazionali in materia di concorrenza sleale affrontano tali pratiche. Benché la presente direttiva non sia intesa a riformare o armonizzare il diritto in materia di concorrenza sleale nel suo complesso, sarebbe opportuno che la Commissione esaminasse con attenzione la necessità di un intervento dell'Unione in tale ambito.
- (18) Inoltre dovrebbero ritenersi leciti ai fini della presente direttiva l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali quando imposti o consentiti dalla legge. Ciò riguarda, in particolare, l'acquisizione e la divulgazione dei segreti commerciali nel contesto dell'esercizio dei diritti all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali, come pure la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la codeterminazione, e l'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale nel contesto delle revisioni legali effettuate conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale. Tuttavia, tale fatto di considerare lecita l'acquisizione di un segreto commerciale non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi di riservatezza per quanto concerne il segreto commerciale o eventuali limitazioni al suo utilizzo, che il diritto dell'Unione o nazionale impongono al destinatario delle informazioni o al soggetto che le acquisisce. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe esonerare le autorità pubbliche dagli obblighi di riservatezza cui sono soggette in relazione alle informazioni trasmesse dai detentori di segreti commerciali, a prescindere dal fatto che tali obblighi siano sanciti dal diritto dell'Unione o da quello nazionale. Tali obblighi di riservatezza includono, tra l'altro, gli obblighi connessi alle informazioni trasmesse alle amministrazioni aggiudicatrici nel contesto delle procedure di aggiudicazione, quali



previsti, ad esempio, dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

- (19) Nonostante la presente direttiva preveda misure e strumenti di tutela che possono impedire la divulgazione di informazioni al fine di proteggere la riservatezza dei segreti commerciali, è essenziale che non vi sia limitazione all'esercizio della libertà di espressione e di informazione, che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare per quanto concerne il giornalismo d'inchiesta e la protezione delle fonti giornalistiche.
- (20) Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela previsti dalla presente direttiva non dovrebbero limitare la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, nella misura in cui siano rivelate condotte scorrette, irregolarità o attività illecite direttamente pertinenti. Ciò non dovrebbe essere inteso come un impedimento per le competenti autorità giudiziarie ad autorizzare una deroga all'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela, laddove il convenuto abbia tutti i motivi per credere, in buona fede, che la sua condotta abbia rispettato i criteri pertinenti di cui alla presente direttiva.
- (21) In linea con il principio di proporzionalità, le misure, le procedure e gli strumenti di tutela destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere tarati in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, in particolare dissuadendo dall'acquisizione, dall'utilizzo e dalla divulgazione illeciti di segreti commerciali. Tali misure, procedure e strumenti di tutela dovrebbero essere tarati in modo da non compromettere o minare i diritti e le libertà fondamentali e l'interesse pubblico, come la pubblica sicurezza, la tutela dei consumatori, la sanità pubblica e la protezione dell'ambiente, e non dovrebbero pregiudicare la mobilità dei lavoratori. Sotto questo profilo, le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto di fattori quali il valore del segreto commerciale, la gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché l'impatto di tale condotta. È altresì opportuno garantire che le competenti autorità giudiziarie abbiano il potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.
- (22) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure, le procedure e gli strumenti di tutela previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante conferire alle autorità giudiziarie il potere di adottare misure appropriate relativamente ai richiedenti che agiscono in modo illecito o in malafede e presentano denunce manifestamente infondate con l'obiettivo, ad esempio, di ritardare o limitare indebitamente l'accesso del convenuto al mercato o di creare un clima intimidatorio o persecutorio nei suoi confronti.
- (23) Nell'interesse della certezza del diritto e considerando che i legittimi detentori del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro preziosi segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno limitare i ricorsi nel merito o la possibilità di avviare azioni per la protezione dei segreti commerciali a un periodo limitato. Il diritto nazionale dovrebbe altresì specificare, in modo chiaro e inequivocabile, da quando inizia a decorrere tale periodo e le circostanze nelle quali quest'ultimo è interrotto o sospeso.
- (24) La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di un procedimento giudiziario spesso scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare tali procedimenti per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela previsti a tal fine. Per questo motivo è necessario stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento e fino a quando le informazioni che costituiscono il segreto commerciale non sono di dominio pubblico.


⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (G.U.L. 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (G.U.L. 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽³⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (G.U.L. 94 del 28.3.2014, pag. 243).




- (25) Tra tali prescrizioni dovrebbero figurare almeno la possibilità di limitare la cerchia di persone autorizzate ad avere accesso alle prove o alle udienze, tenendo conto che dovrebbero essere tutte soggette ai requisiti di riservatezza stabiliti dalla presente direttiva, e la possibilità di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni adottate in ambito giudiziario. In tale contesto, considerando che la valutazione della natura delle informazioni oggetto della controversia costituisce uno dei fini principali del procedimento giudiziario, è particolarmente importante assicurare sia la tutela efficace della riservatezza dei segreti commerciali, sia il rispetto del diritto delle parti di tale procedimento a uno strumento di tutela efficace e a un processo equo. Nella cerchia ristretta di persone dovrebbero pertanto figurare almeno una persona fisica per ciascuna parte in causa e i rispettivi avvocati, nonché, se del caso, altri rappresentanti adeguatamente qualificati ai sensi del diritto nazionale per difendere, rappresentare o servire gli interessi di una parte nel procedimento giudiziario di cui alla presente direttiva; tutti dovrebbero avere pieno accesso alle prove o alle udienze. Se una delle parti è una persona giuridica, per garantire la sua adeguata rappresentanza essa dovrebbe essere in grado di proporre la persona o le persone fisiche che dovrebbero far parte di tale cerchia di persone, fatto salvo un adeguato controllo giurisdizionale per evitare che sia pregiudicato l'obiettivo di limitare l'accesso alle prove e alle udienze. Tali garanzie non dovrebbero essere intese né come un obbligo imposto alle parti di essere rappresentate da un avvocato o un altro rappresentante nel corso del procedimento giudiziario, qualora ciò non sia richiesto ai sensi del diritto nazionale, né come una limitazione alla competenza dell'organo giurisdizionale di decidere, conformemente alle norme e alle prassi applicabili dello Stato membro in questione, se e in quale misura è opportuno che anche il pertinente personale giudiziario abbia pieno accesso alle prove e alle udienze per esercitare i suoi compiti.
- (26) L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbero avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto, se il segreto venisse divulgato pubblicamente, sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide, efficaci e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale, anche laddove esso sia utilizzato per la fornitura di servizi. È essenziale che tali misure siano disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso. In alcune circostanze, dovrebbe essere possibile consentire al presunto autore della violazione, in subordine alla costituzione di una o più garanzie, di continuare a utilizzare il segreto commerciale, in particolare se il rischio che possa diventare di dominio pubblico è limitato. Dovrebbe inoltre essere possibile richiedere garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una domanda infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo arrecherebbe un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale.
- (27) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti definitivi intesi a prevenire divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale, anche laddove esso sia utilizzato per la fornitura di servizi. Affinché tali misure siano efficaci e proporzionate, la loro durata, quando le circostanze richiedono una durata limitata nel tempo, dovrebbe essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.
- (28) È possibile che un segreto commerciale possa essere utilizzato illecitamente per progettare, produrre o commercializzare merci, o loro componenti, che potrebbero essere diffusi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. In tali casi, e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo delle merci che derivano da tale utilizzo illecito, oppure sulla riduzione dei costi, l'agevolazione o l'accelerazione dei loro processi di produzione o commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure efficaci e appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, le misure correttive non dovrebbero necessariamente prevedere la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.
- (29) È possibile che una persona abbia originariamente acquisito un segreto commerciale in buona fede, ma abbia appreso solo in un momento successivo, ad esempio all'atto della notifica da parte del detentore originario del segreto commerciale, che la sua conoscenza del segreto in questione proveniva da fonti che stavano utilizzando o divulgando il segreto in questione in modo illecito. Al fine di evitare che, in tali circostanze, le misure correttive o le ingiunzioni previste rechino un danno sproporzionato alla persona in questione, gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità, ove opportuno, di erogare risarcimenti alla parte lesa come misura alternativa. Tali



risarcimenti non dovrebbero, tuttavia, superare l'importo dei diritti dovuti qualora il soggetto interessato avesse ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo durante il quale l'utilizzo del segreto avrebbe potuto essere vietato dal suo detentore originario. Tuttavia, qualora l'utilizzo illecito del segreto commerciale costituisse una violazione della legge diversa da quella prevista nella presente direttiva o fosse tale da poter recare danno ai consumatori, tale utilizzo illecito non dovrebbe essere consentito.

- (30) Per evitare che una persona che, consapevolmente o con ragionevoli motivi di essere consapevole, acquisisce, utilizza o divulga illecitamente un segreto commerciale possa beneficiare di tale comportamento e per garantire che il detentore del segreto commerciale, ossia la parte lesa, si trovi, nei limiti del possibile, nella posizione nella quale si sarebbe trovata se detto comportamento non avesse avuto luogo, è necessario prevedere un adeguato risarcimento del danno subito a causa di tale comportamento illecito. L'importo del risarcimento riconosciuto alla parte lesa, ossia al detentore del segreto commerciale, dovrebbe tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali il lucro cessante subito dal detentore del segreto o i profitti realizzati ingiustamente dall'autore della violazione e, se del caso, i danni morali arrecati al detentore del segreto commerciale. In alternativa, ad esempio nei casi in cui, data la natura immateriale dei segreti commerciali, sarebbe difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'importo del risarcimento potrebbe essere desunto da elementi quali l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del segreto commerciale in questione. Il fine di tale strumento di tutela alternativo non è quello di introdurre l'obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di garantire un risarcimento fondato su una base oggettiva, tenendo nel conto le spese sostenute dal detentore del segreto commerciale, quali ad esempio i costi legati all'individuazione della violazione e alle relative ricerche. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere nel proprio diritto nazionale una limitazione delle responsabilità a carico dei dipendenti per i danni che hanno causato involontariamente.
- (31) Come ulteriore deterrente nei confronti di futuri autori di violazioni e al fine di contribuire alla sensibilizzazione del grande pubblico, è opportuno divulgare le sentenze, anche se del caso tramite pubblicità a grande diffusione, relative ai procedimenti riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali, a condizione che tale pubblicità non comporti la divulgazione dei segreti commerciali né incida eccessivamente sulla vita privata e la reputazione delle persone fisiche.
- (32) L'efficacia delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela disponibili per i detentori di segreti commerciali potrebbe essere compromessa in caso di non conformità con le pertinenti decisioni adottate dalle competenti autorità giudiziarie. Per questo motivo è necessario garantire che tali autorità dispongano degli idonei poteri sanzionatori.
- (33) Al fine di facilitare l'applicazione uniforme delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva, è opportuno prevedere sistemi di cooperazione e lo scambio di informazioni sia tra gli Stati membri, da un lato, che tra gli Stati membri e la Commissione, dall'altro, in particolare attraverso la creazione di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri. Inoltre, al fine di verificare se tali misure sono in grado di conseguire l'obiettivo che si prefiggono, la Commissione, assistita, ove opportuno, dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, dovrebbe esaminare l'applicazione della presente direttiva e l'efficacia delle misure nazionali adottate.
- (34) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, e in particolare l'accesso ai fascicoli rispettando la riservatezza commerciale, il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo e il diritto alla difesa.
- (35) È importante che siano rispettati i diritti al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla protezione dei dati personali di tutti coloro i cui dati personali possono essere oggetto di trattamento, nell'adottare misure intese a proteggere il segreto commerciale, da parte del detentore del segreto commerciale o di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario relativo all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti commerciali ai sensi della presente direttiva e i cui dati personali sono oggetto di trattamento. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe pertanto pregiudicare i diritti e gli obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare i diritti della persona

(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).



interessata di accedere ai suoi dati personali che sono oggetto di trattamento e di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti o inesatti e, se del caso, l'obbligo di trattare i dati sensibili conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE.

- (36) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire il corretto funzionamento del mercato interno mediante l'introduzione di possibilità di ricorso sufficienti e comparabili in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (37) La presente direttiva non intende stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, né occuparsi del diritto applicabile. Gli altri strumenti dell'Unione che disciplinano tali materie sul piano generale dovrebbero, in linea di principio, rimanere applicabili anche nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
- (38) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva non dovrebbero essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità contrarie al TFUE.
- (39) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, e il diritto contrattuale. Tuttavia, se l'ambito di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto *lex specialis*.
- (40) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 12 marzo 2014,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.

Gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del TFUE, fornire un livello più ampio di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali rispetto a quello previsto dalla presente direttiva, purché sia assicurato il rispetto degli articoli 3, 5 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, degli articoli 11 e 13 nonché dell'articolo 15, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



2. La presente direttiva non pregiudica:
- a) l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione sancito dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;
 - b) l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che impongono al detentore del segreto commerciale di rivelare, per motivi di interesse pubblico, informazioni, compresi segreti commerciali, alle autorità pubbliche o amministrative o giudiziarie nell'espletamento delle loro funzioni;
 - c) l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che impongono o consentono alle istituzioni e agli organi dell'Unione o alle autorità pubbliche nazionali di divulgare informazioni fornite da imprese di cui tali istituzioni, organi o autorità dispongono in conformità e nel rispetto degli obblighi e delle prerogative stabiliti nel diritto dell'Unione o nel diritto nazionale;
 - d) l'autonomia delle parti sociali e il loro diritto a stipulare contratti collettivi in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali.
3. Nessuna disposizione della presente direttiva è da intendersi come giustificazione per limitare la mobilità dei dipendenti. In particolare, in relazione all'esercizio di tale mobilità, la presente direttiva non offre giustificazioni per:
- a) limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di informazioni che non costituiscono un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1);
 - b) limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro;
 - c) imporre ai dipendenti, nei loro contratti di lavoro, restrizioni aggiuntive rispetto a quelle imposte a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
 - b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
 - c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;
- 2) «detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale;
- 3) «autore della violazione», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale;
- 4) «merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.



CAPO II

Acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti commerciali

Articolo 3


Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali

1. L'acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità:
 - a) scoperta o creazione indipendente;
 - b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;
 - c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali;
 - d) qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.
2. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

Articolo 4

Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali

1. Gli Stati membri garantiscono che i detentori del segreto commerciale siano legittimati a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti del loro segreto commerciale ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.
2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta in uno dei seguenti modi:
 - a) con l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;
 - b) con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.
3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;
 - b) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale;
 - c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all'utilizzo del segreto commerciale.
4. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì illeciti qualora un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, fosse a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3



5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Eccezioni

Gli Stati membri garantiscono che una richiesta di applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sia respinta qualora la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti in uno dei casi seguenti:

- a) nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione come previsto dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;
- b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale;
- c) con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;
- d) al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

CAPO III

Misure, procedure e strumenti di tutela

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 6

Obbligo generale

1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e gli strumenti di tutela necessari ad assicurare la disponibilità di azioni civili riparatorie contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.
2. Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui al paragrafo 1 devono:
 - a) essere leali ed equi;
 - b) non essere inutilmente complessi o costosi, né comportare scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati; ed
 - c) essere efficaci e dissuasivi.

Articolo 7

Proporzionalità e abuso del processo

1. Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sono applicati in modo:
 - a) proporzionato;
 - b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno; e
 - c) tale da prevedere garanzie contro gli abusi.



2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, a richiesta del convenuto, applicare adeguate misure previste dal diritto nazionale quando una domanda relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale è manifestamente infondata e l'attore risulta aver avviato l'azione legale in modo abusivo o in malafede. Le suddette misure possono comprendere, a seconda dei casi, la concessione del risarcimento del danno in favore del convenuto, l'imposizione di sanzioni nei confronti dell'attore o l'ordine di pubblicazione delle informazioni riguardanti una decisione di cui all'articolo 15.

Gli Stati membri possono prevedere che le misure di cui al primo comma siano oggetto di procedimenti giudiziari distinti.

Articolo 8

Prescrizione

1. Gli Stati membri, ai sensi del presente articolo, stabiliscono le norme sulla prescrizione dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva.

Le norme di cui al primo comma determinano la decorrenza iniziale del termine di prescrizione, la durata del periodo di prescrizione e le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione.

2. La durata della prescrizione non supera i sei anni.

Articolo 9

Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro avvocati o altri rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.

L'obbligo di cui al primo comma resta in vigore dopo la conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, tale obbligo viene meno in uno qualsiasi dei casi seguenti:

- a) se una decisione definitiva ha accertato che il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1); o
- b) se, nel tempo, le informazioni in questione diventano generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di questo tipo di informazioni.

2. Gli Stati membri garantiscono inoltre che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare tali misure di propria iniziativa.

Le misure di cui al primo comma prevedono almeno la possibilità di:

- a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali o presunti segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, ad un numero ristretto di persone;



- b) limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone;
- c) rendere disponibili, a qualsiasi persona diversa da quelle incluse nel numero ristretto di persone di cui alle lettere a) e b), le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati.

Il numero di persone di cui al secondo comma, lettere a) e b), non è superiore a quanto necessario al fine di assicurare il rispetto del diritto delle parti del procedimento giudiziario a una tutela effettiva e a un processo equo e comprende almeno una persona fisica di ciascuna parte in causa, nonché i rispettivi avvocati o altri rappresentanti di tali parti del procedimento giudiziario.

3. Nel decidere le misure di cui al paragrafo 2 e nel valutare la loro proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di assicurare il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, nonché dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rigetto di tali misure.

4. Qualsiasi trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.

Sezione 2

Misure provvisorie e misure cautelari

Articolo 10

Misure provvisorie e misure cautelari

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare una o più delle seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:

- a) la cessazione o, a seconda dei casi, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio;
- b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzo di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;
- c) il sequestro o la consegna delle merci sospettate di costituire violazione, compresi i prodotti importati, in modo da impedirne l'ingresso sul mercato o la circolazione al suo interno.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possano, in alternativa alle misure di cui al paragrafo 1, subordinare il proseguimento del presunto utilizzo illecito di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento in favore del detentore del segreto commerciale. La divulgazione di un segreto commerciale a fronte della costituzione di garanzie non è consentita.

Articolo 11

Condizioni di applicazione e protezione

1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 10, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare con un sufficiente grado di certezza:

- a) l'esistenza del segreto commerciale;



- b) la detenzione del segreto commerciale da parte dell'attore; e
- c) l'avvenuta acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti, o l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti e imminenti di un segreto commerciale.

2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi, ove opportuno:

- a) il valore e le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale;
- b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale;
- c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale;
- d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;
- e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti;
- f) i legittimi interessi di terzi;
- g) l'interesse pubblico; e
- h) la tutela dei diritti fondamentali.


3. Gli Stati membri garantiscono che le misure di cui all'articolo 10 siano revocate o altrimenti cessino di avere effetto, su richiesta del convenuto, se:

- a) l'attore non avvia un procedimento giudiziario inteso ad ottenere una decisione sul merito della controversia dinanzi la competente autorità giudiziaria entro un termine ragionevole stabilito dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se previsto dal diritto di uno Stato membro o, altrimenti, entro un periodo di tempo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo; o
- b) le informazioni in questione non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1), per ragioni non imputabili al convenuto.

4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano subordinare le misure di cui all'articolo 10 alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.

5. Se le misure di cui all'articolo 10 sono revocate sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo qualora esse si estinguano a causa di un'azione o di un'omissione dell'attore, oppure se è stato successivamente accertato che non vi sono stati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale né la minaccia di tale comportamento, le competenti autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto o di un terzo danneggiato, di fornire al convenuto o al terzo danneggiato un adeguato risarcimento dell'eventuale danno provocato da tali misure.

Gli Stati membri possono prevedere che la richiesta di risarcimento di cui al primo comma sia oggetto di procedimenti giudiziari distinti.



Sezione 3

Misure adottate a seguito di decisione sul merito della controversia*Articolo 12***Ingiunzioni e misure correttive**

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria adottata nel merito che accerti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare una o più delle seguenti misure nei confronti dell'autore della violazione:

- a) la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale;
- b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzazione di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;
- c) l'adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione;
- d) la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono o incorporano un segreto commerciale, oppure, se del caso, la consegna all'attore di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici.

2. Le misure correttive di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono:

- a) il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione;
- b) l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali;
- c) la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che il ritiro non pregiudichi la tutela del segreto commerciale in questione.


3. Gli Stati membri possono prevedere che, all'atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti violazione, le autorità giudiziarie competenti possano disporre, su richiesta del detentore del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto commerciale o ad associazioni a scopo benefico.

4. Le autorità giudiziarie competenti ordinano che le misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo laddove sussistano motivi particolari per non farlo. Tali misure non pregiudicano l'eventuale risarcimento del danno in favore del detentore del segreto commerciale in conseguenza dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.

*Articolo 13***Condizioni di applicazione, protezione e misure alternative**

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 12 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi se del caso:

- a) il valore o le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale;
- b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale;



- c) la condotta del convenuto nell'acquistare, utilizzare o divulgare il segreto commerciale;
- d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;
- e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti;
- f) i legittimi interessi di terzi;
- g) l'interesse pubblico; e
- h) la tutela dei diritti fondamentali.

Laddove le competenti autorità giudiziarie limitano la durata delle misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), detta durata deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, a richiesta del convenuto, se le informazioni in questione non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 2, punto 1), per ragioni non imputabili direttamente o indirettamente al convenuto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 12, la competente autorità giudiziaria possa ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l'applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente;
- b) l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato; e
- c) l'indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente.

Qualora in alternativa alla misura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), sia disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.

Articolo 14

Risarcimento del danno

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, a richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione del segreto commerciale, di provvedere in favore del detentore del segreto commerciale al risarcimento dei danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Gli Stati membri possono limitare la responsabilità a carico dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, in caso di danni causati involontariamente.

2. Nello stabilire il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1, le competenti autorità giudiziarie tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Le competenti autorità giudiziarie, in alternativa, possono, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del segreto commerciale in questione.



*Articolo 15***Pubblicazione delle decisioni giudiziarie**

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la pubblicazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la pubblicazione, integrale o per estratto, della decisione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutelano la riservatezza dei segreti commerciali come previsto all'articolo 9.
3. Nel decidere se ordinare o meno una misura di cui al paragrafo 1 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie considerano, se del caso, il valore del segreto commerciale, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale, l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti di detto segreto, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.

Le competenti autorità giudiziarie considerano altresì se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata, in particolare alla luce degli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione.

*CAPO IV***Sanzioni, relazioni e disposizioni finali***Articolo 16***Sanzioni in caso di mancato adempimento della presente direttiva**

Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano imporre sanzioni a qualsiasi soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere le misure adottate in applicazione degli articoli 9, 10 e 12.

Le sanzioni previste comprendono la possibilità di imporre penalità di mora in caso di mancata osservanza di una misura adottata a norma degli articoli 10 e 12.

Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 17***Scambio di informazioni e corrispondenti**

Al fine di promuovere la collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i dati di contatto del corrispondente o dei corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione.

*Articolo 18***Relazioni**

1. Entro il 9 giugno 2021, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, nel quadro delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.
2. Entro il 9 giugno 2022, la Commissione redige una relazione intermedia sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto della relazione di cui al paragrafo 1.



Tale relazione intermedia, in particolare, esamina i possibili effetti dell'applicazione della presente direttiva sulla ricerca e sull'innovazione, sulla mobilità dei dipendenti e sull'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione.

3. Entro il 9 giugno 2026, la Commissione redige una valutazione dell'impatto della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 19

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 giugno 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

16CE1556



DECISIONE (UE) 2016/944 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2016

concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2006/700/CE del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽³⁾ (accordo), è stato firmato il 9 settembre 2006, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo ha lo scopo di incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione fra le parti nel settore della navigazione satellitare civile globale.
- (3) La posizione dell'Unione in sede di comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo (comitato) deve essere adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione, in quanto il comitato deve adottare atti che hanno effetti giuridici o decisioni che sospendono l'applicazione dell'accordo.
- (4) In aggiunta, per le questioni che non hanno effetti giuridici trattate dal comitato, la Commissione dovrebbe coordinare la posizione dell'Unione con gli Stati membri.
- (5) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

¹⁾ Approvazione espressa il 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2006/700/CE del Consiglio, del 1° settembre 2006, concernente la firma, a nome della Comunità, dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 30).

⁽³⁾ Accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 31).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a inviare, a nome dell'Unione europea, la notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo ⁽²⁾ ed effettua la seguente notifica:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo devono essere intesi come riferimenti all'"Unione europea".»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

H.G.J. KAMP

⁽¹⁾ Il testo è stato pubblicato nella GU L 288 del 19.10.2006, pag. 31, unitamente alla decisione relativa alla firma.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretario generale del Consiglio.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/945 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	132,8
	TR	69,0
	ZZ	100,9
0709 93 10	TR	148,7
	ZZ	148,7
0805 50 10	AR	160,2
	MA	179,9
	TR	157,0
	ZA	176,3
0808 10 80	ZZ	168,4
	AR	122,6
	BR	108,7
	CL	138,7
	CN	102,3
	NZ	150,1
	US	185,9
	ZA	115,7
0809 10 00	ZZ	132,0
	TR	259,2
0809 29 00	ZZ	259,2
	TR	472,5
0809 30 10, 0809 30 90	US	888,6
	ZZ	680,6
	TR	107,9
	ZZ	107,9

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1558



DECISIONE (UE) 2016/946 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2016

che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
- (2) Conformemente all'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.
- (3) Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio ⁽²⁾, 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio ⁽³⁾, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.
- (4) Ai sensi dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601, nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalle suddette decisioni, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.
- (5) La Svezia è confrontata a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio dovuto al brusco spostamento dei flussi migratori. L'8 dicembre 2015 la Svezia ha formalmente chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.


⁽¹⁾ Parere del 26 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).



- (6) Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari nell'Unione ha fatto registrare in Svezia un'impennata del numero delle richieste di protezione internazionale, avanzate principalmente da persone entrate nell'Unione dall'Italia e dalla Grecia.
- (7) I dati Eurostat confermano il netto aumento in Svezia del numero di richiedenti protezione internazionale. Il numero delle domande di protezione internazionale è aumentato di oltre il 60 %, passando da 68 245 presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2014 a 112 040 presentate nello stesso periodo del 2015.
- (8) È stato inoltre registrato un incremento del numero mensile di richiedenti protezione internazionale, che sono raddoppiati tra agosto e settembre (da 11 735 a 24 261), per arrivare a quota 39 055 in ottobre 2015 (aumento del 61 % rispetto a settembre).
- (9) Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga il paese dell'Unione con il numero più elevato di richiedenti protezione internazionale pro capite, con 11 503 richiedenti per milione di abitanti.
- (10) La situazione della Svezia è inoltre ulteriormente complicata dall'aumento significativo del numero di minori non accompagnati verificatosi negli ultimi tempi, con un richiedente su quattro che dichiara di essere un minore non accompagnato.
- (11) L'attuale situazione ha messo a dura prova il sistema di asilo e migrazione svedese, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo e di migrazione di trattare le domande. Per contribuire ad alleviare la forte pressione che la Svezia deve affrontare, gli obblighi della Svezia in quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 dovrebbero essere sospesi per un anno.
- (12) La sospensione degli obblighi della Svezia dovrebbe essere integrata, come opportuno, da misure di sostegno operativo coordinate dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e da altre agenzie competenti.
- (13) La Svezia dovrebbe presentare al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia contenente le misure che intende adottare per garantire l'efficacia dei propri sistemi di asilo e migrazione e riassumere i propri obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 una volta che la sospensione dei suoi obblighi cessa di avere effetto.
- (14) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (17) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (18) Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, al fine di sostenere tale Stato membro nell'affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.

Articolo 2

Sospensione degli obblighi ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601

Gli obblighi della Svezia in quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi della decisione (UE) 2015/1523 e della decisione (UE) 2015/1601 è sospesa fino al giugno 2017.

Articolo 3

Sostegno operativo alla Svezia

Per sostenere la Svezia nell'affrontare meglio la pressione eccezionale sui suoi sistemi di asilo e migrazione, le è fornito sostegno specifico, come opportuno, attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO e da altre agenzie competenti.

Articolo 4

Misure complementari a carico della Svezia

Entro 16 luglio 2016 la Svezia presenta al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia contenente le misure che intende adottare per garantire l'efficacia dei propri sistemi di asilo e migrazione e riassumere i propri obblighi ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 una volta che la sospensione di cui all'articolo 2 cessa di avere effetto.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR

16CE1559



DECISIONE (PESC) 2016/947 DEL CONSIGLIO**del 14 giugno 2016****che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo * (EULEX KOSOVO)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 12 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/349/PESC ⁽²⁾, che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC fino al 14 giugno 2016.
- (3) L'11 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione 2015/901/PESC ⁽³⁾ che modifica l'azione comune 2008/124/PESC, prevedendo un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 giugno 2015 al 14 giugno 2016.
- (4) L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata al fine di prorogare il mandato dell'EULEX Kosovo fino al 14 giugno 2018 e prevedere un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2017.
- (5) Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori.
- (6) In virtù della particolare natura delle attività dell'EULEX Kosovo a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, nella presente decisione è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.
- (7) L'EULEX Kosovo sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.
- (8) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1) l'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:


«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa dell'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2016 fino al 14 giugno 2017 è di 63 600 000 EUR.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

⁽²⁾ Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 42).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/901 del Consiglio, dell'11 giugno 2015, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 21).



Dell'importo di cui al nono comma 34 500 000 EUR coprono la spesa dell'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo dal 15 giugno fino al 14 dicembre 2016, mentre 29 100 000 EUR coprono il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2017. Quest'ultimo importo copre anche, con effetto retroattivo, la spesa derivante dal sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti a partire dal 1° aprile 2016. Per tale importo la Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. A eccezione dell'importo di cui al decimo comma del paragrafo 1, relativo al sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, l'EULEX KOSOVO è responsabile dell'esecuzione finanziaria del bilancio della missione. A tal fine l'EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.»;

2) all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2018. In base a una proposta dell'Alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

16CE1560



DECISIONE (UE) 2016/948 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 1° giugno 2016
sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE), insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.
- (2) La Decisione BCE/2014/40 ⁽¹⁾, che ha istituito un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite, è stata adottata il 15 ottobre 2014. La Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) ⁽²⁾, che ha istituito un programma di acquisto di titoli garantiti da attività, è stata adottata il 19 novembre 2014. La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) ⁽³⁾, che ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»), è stata adottata il 4 marzo 2015 e ha ampliato i programmi di acquisto di attività esistenti. In aggiunta alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, ai sensi della Decisione BCE/2014/34 della Banca centrale europea ⁽⁴⁾ e della Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) ⁽⁵⁾, tali programmi di acquisto di attività mirano a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine, in linea con l'obiettivo principale della Banca centrale europea del mantenimento della stabilità dei prezzi.
- (3) Il 10 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare ulteriormente i predetti programmi di acquisto di attività e di varare un programma di acquisto per il settore societario (corporate sector purchase programme, CSPP), facente parte integrante della politica monetaria unica e nel perseguimento del proprio obiettivo di stabilità dei prezzi. Tale decisione è stata presa al fine di rafforzare ulteriormente la trasmissione degli acquisti di attività dell'Eurosistema alle condizioni di finanziamento dell'economia reale e al fine di attuare, in combinazione con le altre misure di politica monetaria non convenzionali, una politica monetaria ancor più accomodante e contribuire a riportare i tassi d'inflazione a livelli inferiori, ma prossimi, al 2 per cento nel medio termine.
- (4) Il CSPP costituirà parte integrante del programma di acquisto di attività (asset purchase programme, APP), nell'ambito del quale si intende procedere ad acquisti fino alla fine di marzo 2017 ovvero, se necessario, anche oltre e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi una correzione nell'andamento dell'inflazione in linea con l'obiettivo di conseguire tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine.
- (5) Il CSPP dovrebbe prevedere una serie di salvaguardie per assicurare che gli acquisti programmati siano proporzionati agli obiettivi perseguiti. Tali salvaguardie dovrebbero anche assicurare che la progettazione del CSPP tenga conto dei relativi rischi finanziari e rispecchiare i profili di gestione dei rischi. Inoltre, agli strumenti di debito negoziabili idonei emessi da imprese pubbliche dovrebbero applicarsi limiti coerenti con quelli applicabili agli acquisti nell'ambito del PSPP.


⁽¹⁾ Decisione BCE/2014/40 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258 del 29.8.2014, pag. 11).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107).



- (6) Il CSPP dovrebbe svolgersi nel pieno rispetto degli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema ai sensi del trattato, compreso il divieto di finanziamento monetario in relazione all'acquisto di strumenti di debito negoziabili idonei emessi da imprese pubbliche.
- (7) Il CSPP dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, prestando debita considerazione alla formazione dei prezzi di mercato e al funzionamento dei mercati.
- (8) In linea con altre componenti dell'APP, i rimborsi del capitale di strumenti di debito negoziabili idonei acquistati nell'ambito del CSPP dovrebbero essere reinvestiti quando gli strumenti di debito sottostanti giungono a scadenza, per tutto il tempo necessario, contribuendo così alla realizzazione di condizioni di liquidità favorevoli e a un adeguato orientamento della politica monetaria.
- (9) Gli acquisti definitivi di strumenti di debito negoziabili idonei da parte dell'Eurosistema nell'ambito del CSPP dovrebbero essere effettuati in maniera decentrata in conformità alla presente decisione ed essere coordinati dalla BCE, salvaguardando in questo modo l'unicità della politica monetaria dell'Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e portata dell'acquisto definitivo di obbligazioni societarie

È istituito il CSPP. Nell'ambito del CSPP determinate banche dell'Eurosistema possono acquistare obbligazioni societarie idonee da controparti idonee sui mercati primari e secondari, mentre le obbligazioni societarie emesse dal settore pubblico, come definite nell'articolo 3, paragrafo 1, possono essere acquistate esclusivamente sui mercati secondari a determinate condizioni.

Articolo 2

Criteri di idoneità per le obbligazioni societarie


Per essere idonei all'acquisto definitivo nell'ambito del CSPP, gli strumenti di debito negoziabili emessi dalle società soddisfano i criteri di idoneità per le attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾, e i seguenti requisiti aggiuntivi:

1. L'emittente dello strumento di debito negoziabile:
 - a) ha sede legale in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
 - b) non è un ente creditizio come definito all'articolo 2, punto 14), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);
 - c) non ha un'impresa madre come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che sia anche un ente creditizio come definito nell'articolo 2, punto 14), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
 - d) non ha una società madre assoggetta a vigilanza bancaria al di fuori dell'area dell'euro;
 - e) non è un soggetto vigilato come definito nell'articolo 2, punto 20), del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽³⁾ ovvero non fa parte di un gruppo vigilato come definito nell'articolo 2, punto 21), lettera b), del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), incluso, in ambedue i casi, nell'elenco pubblicato dalla BCE sul suo sito Internet ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), e non è una filiazione, come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del Regolamento (UE) n. 575/2013, di alcuno di detti soggetti o gruppi vigilati;

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).



- f) non è un'impresa d'investimento come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- g) non ha emesso un titolo garantito da attività nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 3), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);
- h) non ha emesso un *multi cédula* nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 62), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);
- i) non ha messo un'obbligazione garantita strutturata nell'accezione di cui all'articolo 2, punto 88), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);
- j) non è una società veicolo per la gestione delle attività derivante dall'impiego di uno strumento di separazione delle attività in un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o della normativa nazionale attuativa dell'articolo 42 della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- k) non è un fondo nazionale per la gestione e il disinvestimento di attività istituito a sostegno della ristrutturazione e/o della risoluzione del settore finanziario ⁽⁴⁾; e
- l) non è un emittente idoneo per il PSPP.
2. Lo strumento di debito negoziabile ha scadenza residua minima di 6 mesi e massima di 30 anni e 364 giorni al momento del suo acquisto da parte della banca centrale dell'Eurosistema competente.
3. In deroga all'articolo 59, paragrafo 5, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), per la valutazione dei requisiti di qualità creditizia dello strumento di debito negoziabile, si tiene conto esclusivamente delle informazioni relative al merito creditizio fornite da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution) accettata nell'ambito del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (eurosystem credit assessment framework).
4. Lo strumento di debito negoziabile è denominato in euro.
5. Sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale.

Articolo 3

Limiti all'esecuzione di acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico

1. Ai fini della presente decisione, per «obbligazione societaria del settore pubblico» s'intende un'obbligazione societaria che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 ed è emessa da un'impresa pubblica nell'accezione di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio ⁽⁵⁾.
2. Per consentire la formazione di un prezzo di mercato per obbligazioni societarie del settore pubblico, non sono consentiti acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico di nuova emissione o emesse a rubinetto o di obbligazioni societarie del settore pubblico emesse dallo stesso soggetto o da soggetti appartenenti al gruppo dell'emittente con scadenze prossime, immediatamente antecedenti o successive, a quella degli strumenti di debito negoziabili da emettere, anche a rubinetto, nel periodo di tempo determinato dal Consiglio direttivo.


⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽⁴⁾ Un elenco di tali enti è pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo: www.ecb.europa.eu.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).



*Articolo 4***Limiti all'acquisto**

1. Si applica, nell'ambito del CSPP, un limite relativo alla quota parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite relativo alla quota parte di un'emissione è pari al 70 per cento per codice ISIN per tutte le obbligazioni societarie diverse dalle obbligazioni societarie del settore pubblico.

In casi particolari, inclusi quelli di obbligazioni societarie del settore pubblico o per ragioni inerenti alla gestione dei rischi, può applicarsi un limite relativo alla quota parte di un'emissione inferiore. Il trattamento delle obbligazioni societarie del settore pubblico è coerente con quello ad esse riservato nell'ambito del PSPP.

2. L'Eurosistema attua, in modo continuativo, procedure adeguate di due diligence e valutazione del rischio di credito sulle obbligazioni societarie idonee.

3. L'Eurosistema definisce limiti di acquisto supplementari per gruppi emittenti sulla base di un'allocazione di riferimento connessa alla capitalizzazione di mercato del gruppo emittente per assicurare un'allocazione diversificata degli acquisti tra emittenti e gruppi emittenti.

*Articolo 5***Banche centrali dell'Eurosistema che effettuano gli acquisti**

Le banche centrali dell'Eurosistema che acquistano obbligazioni societarie nell'ambito del CSPP sono indicate nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE. L'Eurosistema applica un criterio di specializzazione per l'allocazione delle obbligazioni societarie da acquistare nell'ambito del CSPP basato sul paese in cui ha sede l'emittente. Il Consiglio direttivo autorizza deroghe ad hoc al criterio di specializzazione qualora considerazioni oggettive impediscano l'attuazione di tale criterio ovvero tali deroghe siano consigliabili al fine di raggiungere gli obiettivi complessivi di politica monetaria del CSPP. In particolare, ogni determinata banca centrale dell'Eurosistema acquista esclusivamente obbligazioni societarie idonee i cui emittenti abbiano sede in determinati Stati membri dell'area dell'euro. La distribuzione geografica dei paesi ove hanno sede gli emittenti di obbligazioni societarie idonee in relazione alle banche centrali dell'Eurosistema specificate è indicata in un elenco pubblicato sul sito Internet della BCE.

*Articolo 6***Controparti idonee**

Sono controparti idonee per il CSPP, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito riguardanti obbligazioni societarie detenute nei portafogli CSPP dell'Eurosistema:

- a) i soggetti che soddisfano i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi dell'articolo 55 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e
- b) ogni altra controparte utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro.

*Articolo 7***Operazioni di prestito dei titoli**

Le banche centrali dell'Eurosistema che acquistano obbligazioni societarie nell'ambito del CSPP rendono disponibili per il prestito i titoli acquistati nell'ambito del PSPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l'efficacia del programma stesso.



*Articolo 8***Disposizioni finali**

La presente decisione entra in vigore il 6 giugno 2016.

Fatto a Vienna, il 1º giugno 2016

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

16CE1561



DECISIONE (UE) 2016/949 DEL CONSIGLIO**del 6 giugno 2016****relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, deve essere approvata mediante conclusione di un protocollo dell'accordo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata con la quale deve essere concluso un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.
- (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Mongolia si sono conclusi positivamente con unanimità di verbale in data 2 dicembre 2014.
- (3) È opportuno firmare il protocollo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽¹⁾, con riserva di conclusione del protocollo.

¹⁾ Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

H.G.J. KAMP

16CE1562



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/950 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:


- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione⁽³⁾ recava deroga alle disposizioni relative ai periodi di approvazione delle sostanze attive carfentrazone etile, ciazofamid, etofumesato, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, linuron, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobin. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2016.
- (3) Il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione recava deroga alle disposizioni relative ai periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), deltametrina, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iodosulfuron, iprodione, idrazide maleica, picoxystrobin e siltiofam. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2016.
- (4) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012⁽⁴⁾.
- (5) Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodi di approvazione.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).



- (6) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

- 1) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 29, Etofumesato, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 2) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 40, Deltametrina, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 3) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 41, Imazamox, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 4) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 42, Oxasulfron, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 5) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 44, Foramsulfron, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 6) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 46, Ciazofamid, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 7) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 47, 2,4-DB, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 8) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 48, Beta ciflutrin, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 9) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 50, Iprodione, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 10) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 51, Linuron, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 11) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 52, Idrazide maleica, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 12) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 53, Pendimetalin, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 13) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 59, Triflossistrobina, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 14) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 60, Cerfentrazione etile, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 15) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 61, Mesotrione, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 16) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 62, Fenamidone, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 17) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 63, Isoxaflutole, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;
- 18) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 64, Flurtamone, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 19) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 65, Flufenacet, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 20) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 66, Iodosulfron, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 21) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 67, Dimethenamid-P, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 22) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 68, Picoxistrobin, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 23) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 69, Fostiazato, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 24) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 70, Siltiofam, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;
- 25) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 71, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), la data è sostituita da «31 ottobre 2017».

16CE1563



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/951 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

che approva la sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo SC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 6 novembre 2012 la società BI-PA NV ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo SC1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 5 febbraio 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda.
- (2) Il 27 maggio 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel febbraio 2015.
- (4) Il 21 aprile 2015 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009⁽²⁾. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
- (5) Il 10 dicembre 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame del *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza.
- (6) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.
- (7) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nella relazione di riesame, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il *Trichoderma atroviride* ceppo SC1.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal (2015); 13(4):4092. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



- (8) La Commissione ha inoltre considerato che il *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 è un ceppo selvatico isolato dal legno di nocciolo in decomposizione presente in Italia. Esso non è patogeno o virulento per l'uomo o per gli animali. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.
- (9) È pertanto opportuno approvare il *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 come sostanza a basso rischio per un periodo di 15 anni. In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva a basso rischio

La sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo SC1, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (G.U. L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<i>Trichoderma atroviride</i> ceppo SC1 Numero di registrazione CBS 122089 nella raccolta del Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) di Utrecht, Paesi Bassi N. CIPAC: 988	Non pertinente	concentrazione minima 1×10^{10} CFU/g	6 luglio 2016	6 luglio 2031	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul <i>Trichoderma atroviride</i> ceppo SC1, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenzialmente sensibilizzanti. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.




ALLEGATO II

Nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«7	<i>Trichoderma atroviride</i> ceppo SC1 Numero di registrazione CBS 122089 nella raccolta del Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) di Utrecht, Paesi Bassi N. CIPAC: 988	Non pertinente	concentrazione minima 1×10^{10} CFU/g	6 luglio 2016	6 luglio 2031	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul <i>Trichoderma atroviride</i> ceppo SC1, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenzialmente sensibilizzanti. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.»

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/952 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

che approva la sostanza attiva a basso rischio *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 9 aprile 2013 la società Agro-Levures et Dérivés SAS ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02. In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 15 ottobre 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (2) Il 4 dicembre 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità, in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione il 14 settembre 2015.
- (4) Il 3 dicembre 2015 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽²⁾. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
- (5) Il 7 marzo 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per il *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza come sostanza attiva a basso rischio.
- (6) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di riesame.
- (7) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ The EFSA Journal 2015; 13(12):4322. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



- (8) La Commissione ha inoltre considerato che il *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 è un lievito presente in natura, comunemente utilizzato nei prodotti alimentari, ed è inoltre ampiamente presente nell'ambiente. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.
- (9) È pertanto opportuno approvare il *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 come sostanza a basso rischio per un periodo di 15 anni. In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva a basso rischio

La sostanza attiva *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (G.U. L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo LAS02 Numero di registrazione nella raccolta «Collection Nationale de Cultures de Microorganismes» (Raccolta Nazionale di Culture di Microorganismi — CNCM) dell'Istituto Pasteur: CNCM I-3936	Non pertinente	Concentrazione minima: 1×10^{13} CFU/kg	6 luglio 2016	6 luglio 2031	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo LAS02, in particolare delle relative appendici I e II. In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo LAS02 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.




ALLEGATO II

Nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo LAS02 Numero di registrazione nella raccolta «Collection Nationale de Cultures de Microorganismes» (Raccolta Nazionale di Culture di Microorganismi — CNCM) dell'Istituto Pasteur: CNCM I-3936	Non pertinente	Concentrazione minima: 1×10^{13} CFU/kg	6 luglio 2016	6 luglio 2031	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo LAS02, in particolare delle relative appendici I e II. In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo LAS02 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.»

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/953 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	119,0	
	TR	69,0	
	ZZ	94,0	
0709 93 10	TR	147,7	
	ZZ	147,7	
0805 50 10	AR	147,8	
	MA	179,9	
	TR	153,1	
	ZA	166,3	
	ZZ	161,8	
0808 10 80	AR	124,3	
	BR	97,2	
	CL	130,5	
	CN	102,3	
	NZ	151,6	
	US	120,4	
	ZA	113,2	
	ZZ	119,9	
	0809 10 00	TR	262,4
		ZZ	262,4
0809 29 00	TR	467,4	
	US	888,6	
	ZZ	678,0	
0809 30 10, 0809 30 90	TR	107,9	
	ZZ	107,9	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1566



DECISIONE (UE) 2016/954 DEL CONSIGLIO**del 9 giugno 2016****che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 329, paragrafo 1,

viste le richieste trasmesse dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dal Granducato di Lussemburgo, Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,


vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria su questioni di diritto civile che presentino implicazioni transnazionali.
- (2) A norma dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure comprendono la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi, incluse le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali.
- (3) Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (4) Nella sessione del 3 dicembre 2015 il Consiglio è giunto alla conclusione che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo entro un termine ragionevole da parte dell'Unione nel suo insieme per l'adozione dei regolamenti.
- (5) Stanti tali premesse, Malta, la Croazia e il Belgio, con lettere del 14 dicembre 2015, 15 dicembre 2015 e 17 dicembre 2015 rispettivamente, e la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Slovenia e la Svezia, con lettere del 18 dicembre 2015, hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di

¹⁾ Approvazione del 7 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).



presentare al Consiglio una proposta al riguardo. La Repubblica ceca, i Paesi Bassi, la Bulgaria, l'Austria e la Finlandia hanno trasmesso analoga richiesta alla Commissione con lettere del 28 gennaio 2016, 2 febbraio 2016, 9 febbraio 2016, 16 febbraio 2016 e 26 febbraio 2016 rispettivamente. Con lettera del 18 marzo 2016, Cipro ha indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione di una cooperazione rafforzata ed ha successivamente reiterato tale intenzione. In totale, la cooperazione rafforzata è stata richiesta da diciotto Stati membri.

- (6) La cooperazione rafforzata dovrebbe istituire negli Stati membri partecipanti un quadro giuridico chiaro e completo in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti pubblici tra gli Stati membri partecipanti.
- (7) Conformemente alle richieste degli Stati membri ai fini dell'instaurazione della cooperazione rafforzata, due atti sostanziali dovrebbero attuare la cooperazione rafforzata, uno riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi e l'altro gli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Al fine di coprire l'intero ambito di applicazione della cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali e garantire la non discriminazione dei cittadini, i due atti sostanziali di attuazione dovrebbero essere adottati contemporaneamente.
- (8) Ricorrono le condizioni previste dall'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli da 326 a 329 TFUE.
- (9) In base all'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), e all'articolo 81, paragrafo 3 TFUE, il pertinente settore della cooperazione rafforzata, vale a dire la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, costituisce uno dei settori previsti dai trattati. Non si tratta di un settore di competenza esclusiva dell'Unione.
- (10) Il requisito dell'ultima istanza di cui all'articolo 20, paragrafo 2 TUE è soddisfatto in quanto il Consiglio, il 3 dicembre 2015, ha concluso che gli obiettivi della proposta di regolamento non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.
- (11) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, mira a sviluppare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali in base al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi. Pertanto, tale cooperazione promuove gli obiettivi dell'Unione, protegge i suoi interessi e rafforza il suo processo di integrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1 TUE.
- (12) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta i trattati e il diritto dell'Unione e non reca pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Essa non costituisce un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provoca distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
- (13) In particolare, la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta il diritto dell'Unione relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto non pregiudica l'acquis in questo settore.
- (14) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Le norme comuni sulla competenza, sui conflitti di leggi e sul riconoscimento e l'esecuzione negli Stati membri partecipanti non pregiudicano le norme degli Stati membri non partecipanti. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri non partecipanti continueranno ad applicare le proprie norme interne per determinare la competenza e la legge applicabile e ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.



- (15) La presente decisione rispetta i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 9 e 21.
- (16) La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri, in conformità dell'articolo 328 TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR

16CE1567



DECISIONE (UE) 2016/955 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 6 maggio 2016****recante modifica alla decisione BCE/2013/54 sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (BCE/2016/12)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽¹⁾,visto il Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) ⁽²⁾,

Considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione delle banconote in euro all'interno dell'Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l'integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.
- (2) A seguito dell'entrata in vigore della Decisione BCE/2013/54 ⁽³⁾, è risultato chiaro che il potere della BCE di irrogare sanzioni adeguate e proporzionate, incluse sanzioni pecuniarie, in caso di inottemperanza, deve essere rafforzato per contemplare tutti i casi che possano richiedere l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 20 della Decisione BCE/2013/54.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2013/54 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

L'articolo 20 della Decisione BCE/2013/54 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 20***Sanzioni pecuniarie in caso di discrepanze nel quantitativo di banconote in euro o di carta per le banconote**

1. Un fabbricante che svolge attività di produzione di carta per le banconote in euro o di banconote in euro, segnala alla BCE, in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, qualsiasi discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate riscontrata nel corso di qualsiasi attività di sicurezza dell'euro presso il sito di fabbricazione accreditato.

⁽¹⁾ GU L 318, del 27.11.1998, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.

⁽³⁾ Decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29).



2. Se una discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate si verifica nel corso di un'attività di sicurezza dell'euro presso il sito di fabbricazione accreditato e il fabbricante non interviene in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, la BCE può irrogare nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria.

3. Della gravità della discrepanza si tiene conto caso per caso, all'atto della decisione circa l'ammontare della sanzione pecuniaria. In particolare si tiene conto del valore nominale delle banconote oggetto della discrepanza e della gravità della violazione dei requisiti sostanziali di sicurezza. Se il predetto valore nominale supera EUR 50 000, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria corrispondente a detto valore nominale, salvo che le circostanze del caso giustifichino l'irrogazione di una diversa sanzione. Se il valore nominale è inferiore a EUR 50 000, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria pari a EUR 50 000, salvo che le circostanze del caso giustifichino l'irrogazione di una sanzione inferiore. Una sanzione pecuniaria non può in alcun caso essere superiore a EUR 500 000.

4. Una sanzione pecuniaria si applica esclusivamente quando una violazione dei requisiti sostanziali di sicurezza da parte del fabbricante è chiaramente accertata. Le decisioni sulle sanzioni pecuniarie sono adottate in conformità alle procedure previste dal Regolamento (CE) n. 2532/98 e dal Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (*). In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la BCE può decidere di adottare una decisione di avvertimento o di revocare o sospendere un accreditamento provvisorio o un accreditamento.

(*) Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).»

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Si applica dal 1º giugno 2016.

Articolo 3

Destinatari

Destinatari della presente decisione sono i fabbricanti di elementi di sicurezza dell'euro e di elementi dell'euro nonché le Banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, ogni qual volta svolgono controlli relativi alle scorte, alla distruzione o al trasporto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 maggio 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



DECISIONE (UE) 2016/956 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 7 giugno 2016****che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Per ragioni di chiarezza, alcune norme della Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) ⁽²⁾ necessitano di essere definite ulteriormente.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:

1. Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che le necessarie modifiche al contratto iniziale non siano sostanziali.

Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura d'appalto;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in un modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo appaltatore sostituisce quello a cui l'appalto è stato inizialmente aggiudicato in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4.

In ogni caso, le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore a) alla relativa soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori.»;

2. nell'articolo 11, l'ultima frase del paragrafo 3 è eliminata;

3. nell'articolo 12, l'ultima frase del paragrafo 4 è eliminata;

4. nell'articolo 24, il paragrafo 1 è eliminato;

⁽¹⁾ GUL 80 del 18.3.2004, pag. 33.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GUL 45 del 20.2.2016, pag. 15).



5. Nell'articolo 30, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora un candidato o un offerente, o un'impresa ad essi collegata, sia stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto, per esempio fornendo una consulenza sulla strategia dell'appalto o sulle specifiche, la BCE adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. Qualora sia necessario al raggiungimento di tale obiettivo, la BCE può escludere il candidato o l'offerente in questione dalla procedura. Prima dell'esclusione, al candidato o all'offerente è offerta la possibilità di dimostrare che il loro previo coinvolgimento non distorce la concorrenza.»;

6. Nell'articolo 35, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. La BCE seleziona i fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione tra gli offerenti ammessi a un sistema dinamico di acquisizione o, ove non sia stato istituito un tale sistema, da un elenco di fornitori idonei redatto a seguito di un invito a manifestare interesse. Ove non sia istituito un tale elenco, la BCE seleziona i fornitori da invitare a propria discrezione, sulla base di un'adeguata analisi di mercato, tenendo conto di ogni possibile interesse transfrontaliero, confermando l'idoneità dei fornitori e il loro interesse a partecipare nella procedura. L'analisi di mercato può includere una pubblicazione dell'opportunità di appalto in un sistema di appalti elettronici. In alternativa, la BCE può pubblicare un bando di gara sul suo sito Internet o utilizzando altri mezzi di comunicazione appropriati. In tal caso, i fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.»;

7. nell'articolo 35, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il valore di un appalto di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al netto dell'IIVA, supera o è pari a 750 000 EUR, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale. I fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.»;

8. All'articolo 41, il primo periodo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità alla Decisione BCE/2007/5.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1º luglio 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

16CE1569



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2015/1156 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una II (Regolamentazioni modifica dell'allegato tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (pile e accumulatori)


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 15 luglio 2015)

Sommario, seconda pagina, sezione «Decisioni», e pagina 24, titolo:

anziché: «... relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una II (Regolamentazioni modifica dell'allegato tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Pile e accumulatori)»

leggasi: «... relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Pile e accumulatori)».

16CE1570



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49 del 22 febbraio 2013)

Pagina 31, considerando 32:

anziché: «(32) A tal proposito nella sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27 luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha riesaminato nella sua interezza ciascun codice NC inserito in tali statistiche e occorre notare che esse riguardano uno spettro di prodotti più ampio di quello dei prodotti oggetto di misure riferendosi anche ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il prodotto simile (codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75), relativi ai paesi precitati nel periodo d'inchiesta sono i seguenti: ...»

leggasi: «(32) A tal proposito, nella sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27 luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha riesaminato l'ambito completo di ciascun codice NC inserito in tali statistiche e occorre notare che esse riguardano uno spettro di prodotti più ampio di quello del prodotto oggetto di misure, riferendosi ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il prodotto simile per i codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 relativi ai paesi precitati nel periodo d'inchiesta sono i seguenti: ...».

Pagina 31, considerando 33:

anziché: «(33) Nel codice NC 2008 30 90 le statistiche riguardavano prodotti diversi da quelli in esame. Di conseguenza, in base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa alle importazioni del prodotto simile. Non è possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato importato da Israele, Swaziland, Thailandia e Turchia durante il periodo d'inchiesta.»

leggasi: «(33) Nel codice NC 2008 30 90 le statistiche riguardavano prodotti diversi da quello in esame. Di conseguenza, in base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa alle importazioni del prodotto simile. Non è possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato importato in quantità significative da Israele o dallo Swaziland durante il periodo d'inchiesta.»


Pagina 32, considerando 43, ultima frase:

anziché: «(43) ... Mentre nell'inchiesta iniziale l'analisi dell'esistenza del pregiudizio è effettuata *ex post* durante il periodo d'inchiesta, l'analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è effettuata in prospettiva poiché il pregiudizio constatato durante il periodo di riesame potrebbe essere influenzato dai dazi antidumping in vigore.»

leggasi: «(43) ... Mentre nell'inchiesta iniziale l'analisi dell'esistenza del pregiudizio è effettuata *ex post* per il periodo d'inchiesta, l'analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è effettuata in prospettiva, poiché il pregiudizio constatato durante il periodo d'inchiesta del riesame potrebbe essere influenzato dal fatto che vi è un dazio antidumping in vigore.»

Pagina 33, considerando 48:

anziché: «(48) Nonostante due tentativi di prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland e dalla Thailandia presso l'Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di sei probabili produttori, mentre la missione di Israele ha informato i servizi della Commissione che non vi era stata durante il PI in Israele né attualmente vi è alcuna produzione di un prodotto simile.»



leggasi: «(48) Nonostante due tentativi di prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland e della Thailandia presso l'Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di sei presunti produttori, mentre la missione di Israele ha informato i servizi della Commissione che non vi era stata alcuna produzione del prodotto simile durante il PI in Israele (né vi è attualmente).»

Rettificazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 22 dicembre 2009)

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera a):

anziché: «a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato ⁽¹⁾, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, ...»

leggasi: «a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato ⁽¹⁾, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, ...».

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino:

anziché: «— i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;»

leggasi: «— i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in particolare relativamente alle svalutazioni degli attivi, ad altre cancellazioni contabili, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;».

Pagina 61, articolo 6, paragrafo 9:


anziché: «9. ... In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9.»

leggasi: «9. ... In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 in materia di impegni o dell'articolo 9 in materia di azione definitiva.»

Pagina 63, articolo 11, paragrafo 2:

anziché: «2. Le misure di antidumping definitive scadono...»

leggasi: «2. Le misure antidumping definitive scadono...».



Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 22 dicembre 2009)

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera a):

anziché: «a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato ⁽¹⁾, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, ...»

leggasi: «a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato ⁽¹⁾, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, ...».

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino:

anziché: «— i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;»

leggasi: «— i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in particolare relativamente alle svalutazioni degli attivi, ad altre cancellazioni contabili, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;».

Pagina 61, articolo 6, paragrafo 9:


anziché: «9. ... In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9.»

leggasi: «9. ... In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 in materia di impegni o dell'articolo 9 in materia di azione definitiva.»

Pagina 63, articolo 11, paragrafo 2:

anziché: «2. Le misure di antidumping definitive scadono...»

leggasi: «2. Le misure antidumping definitive scadono...».



Rettifica della direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 258 del 4 ottobre 2007)

Pagina 28, allegato, punto 4), lettera b), punto ii):

anziché: «Permeato di latte

Prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato.»

leggasi: «Permeato di latte

Prodotto ottenuto rimuovendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato.»

16CE1573


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-061) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 8 1 1 *

€ 7,00

